

STATUTO

**"CRESCERE INSIEME
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENAFRO IS CORSO CAMPANO
183

Numero REA: IS - 218243

Codice fiscale: 01014620940

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al rep.n. 19260/15030
del Dr. Brienza

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di VENAFRO (IS) la Società cooperativa denominata "CRESCERE INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede legale al Corso Campano n. 183 - cap 86079 - VENAFRO (IS).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino di 31/12/2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, che non ha fine di lucro, nel pieno rispetto delle disposizioni relative ai requisiti mutualistici e delle disposizioni di cui alla legge n 381 del 1991 ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività costituenti l'oggetto sociale, finalizzate, con gestioni separate e in collegamento funzionale: alla gestione di servizi socio sanitari ed educativi di cui all'art.1 lett. a della legge 381 del 1991, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),b),c),d),l) e p) del decreto legislativo n 112 del 2017 (revisione della disciplina in materia di imprese sociali); all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, lett. b e art. 4 della legge n 381 del 1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli

interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e attraverso l'offerta ai soci di servizi e beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge n. 381 del 1991, si prefigge di svolgere attività socio-culturali, , educative ed assistenziali, socio-sanitarie, incluse le attività da tale norma richiamate, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a); b); c); d); e); f); l); i); k); t); p) e v) del decreto legislativo n. 112 del 2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, rivolte

principalmente, anche se non esclusivamente, a soggetti in condizione di fragilità, disabili, detenuti, minori, adolescenti, indigenti e qualsiasi altra fascia in stato di bisogno, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio a partire da un'impostazione di cooperazione con il territorio.

Pertanto, nell'ambito e nei limiti di quanto sopra, la Cooperativa può gestire, stabilmente e temporaneamente, in proprio o per conto terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni, con enti pubblici e privati o ecclesiastici, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, le seguenti attività:

- la promozione e l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni formative, educative, culturali, artistiche, ludiche, ricreative, di socializzazione e del tempo libero;
- la promozione del diritto al lavoro dell'utenza attraverso la lotta alla disoccupazione e al precariato, la realizzazione di progetti che hanno la finalità di promuovere l'inserimento lavorativo di persone in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale o, comunque, con difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro (mediante attività di consulenza e orientamento, corsi di formazione, laboratori tematici e occupazionali, tirocini professionalizzanti, ecc.), anche mediante la collaborazione con le agenzie operanti sul territorio.
- la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; la valorizzazione della pratica della filiera corta e dell'esperienza dei gruppi di acquisto solidale;
- la realizzazione di progetti volti alla tutela, la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico, ambientale e paesaggistico, nonché delle tradizioni locali e del turismo;
- Promozione realizzazione e gestione di progetti e interventi di tutela ambientale e sociale, di salvaguardia valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico, culturale e storico-archeologico:
- Promozione realizzazione e gestione di progetti volti a favorire la salvaguardia e il recupero delle api, insetti fondamentali per la natura e la nostra sopravvivenza;
- Realizzare e gestire progetti che mirano a dare interesse e stimolo per se e per gli altri agendo nell'ambito sociale e culturale ed in quello di iniziative ricreative, turistiche, motorie e sportive;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare

dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;

- promuovere anche l'autofinanziamento dell'Associazione stessa e potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

- svolgere inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione al pubblico, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

- la realizzazione di iniziative utili alla conoscenza del mondo dell'apicoltura, al suo miglioramento e alla valorizzazione di prodotti apistici di qualità da questa derivati e all'impiego dell'apicoltura nell'ambito della multifunzionalità;

- la rappresentazione in vari ambiti dell'attività dell'apicoltura come attività importante per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale e, attraverso essa, garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità vegetale e animale con particolare riferimento alla tutela e salvaguardia della sottospecie di ape mellifera ligustica, carnica e degli ecotipi autoctoni;

- la promozione, l'incremento e il miglioramento dell'apicoltura, attraverso la diffusione tra gli interessati dei moderni sistemi di allevamento delle api, della lotta contro le malattie delle api e le cause avverse, valorizzando tutte quelle iniziative dirette alla preparazione e all'aggiornamento degli apicoltori nonché alla divulgazione del valore dell'apicoltura nell'ambito della conservazione dei patrimoni ambientali e della biodiversità, anche ai fini del suo impiego nella moderna agricoltura quale strumento indispensabile per il miglioramento quantitativo e qualificativo della produzione agricola attraverso l'indispensabile azione impollinatrice delle api;

- la promozione di tutto quanto possa rientrare nel rapporto ape/ambiente;

- la tutela e la valorizzazione dell'immagine e della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura;

- la promozione presso gli associati, attraverso le buone pratiche preventive apistiche, di indirizzi produttivi di eccellenza con l'obiettivo di valorizzare l'identità territoriale, la salubrità del miele e degli altri prodotti dell'alveare;

- l'educazione alla sostenibilità ambientale, promuovendo un consumo critico, etico e responsabile attraverso progetti di turismo rurale, sociale, informazione e didattica extra

scolastica per minori e adulti.

- l'organizzazione e la gestione di corsi didattici, convegni, riunioni, concorsi, manifestazioni, visite guidate e rassegne di carattere divulgativo;
- l'organizzazione di progetti di educazione ambientale in scuole di ogni ordine e grado o enti ed associazioni, sia di carattere ludico-educativo che accademico, incentrati particolarmente sull'apicoltura e l'ambiente;
- l'organizzazione di percorsi didattici in natura per minori e famiglie per avvicinare all'apicoltura, anche in rete con altri enti del territorio e con il patrocinio degli Enti locali;
- la promozione e la realizzazione di progetti, studi e ricerche nell'ambito dell'apicoltura e della biosostenibilità, diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economici, in collaborazione e d'intesa con le Amministrazioni competenti, con le Università, gli Istituti di ricerca e di sperimentazione, con altre Organizzazioni interessate curandone la diffusione dei dati e le informazioni necessarie allo scopo anche attraverso attività editoriali;
- il sostegno d'intesa con gli enti economici e commerciali interessati, della formazione d'imprese, società, cooperative, associazioni, comitati per la valorizzazione dei prodotti derivanti dall'apicoltura e per l'approvvigionamento di materie utili per l'impianto e la conduzione degli allevamenti, per la conoscenza dei processi naturali e biologici di conduzione degli alveari, la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele;
- la promozione e facilitazione, d'intesa e in collaborazione con le Autorità competenti, dell'organizzazione e attuazione delle azioni di profilassi e lotta contro le malattie degli alveari e le cause avverse;
- l'organizzazione e la gestione di attività di integrazione sociale, attraverso progetti di educazione ambientale, allevamento delle api, azioni di recupero degli sciame;
- la promozione e la gestione di attività turistiche, gastronomiche e culturali, per la sostenibilità ambientale, il consumo consapevole, la valorizzazione del miele.
- progettazione e gestione dei servizi ricadenti nell'area "Welfare d'accesso" quali a titolo esemplificativo: Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale, Servizio di Ascolto, Sensibilizzazione e Informazione, Sistema Informativo Sociale;
- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Infanzia e l'adolescenza" quali: Nido di infanzia, Servizi integrativi al nido, Ludoteca, Centro Diurno Polifunzionale, Centro di aggregazione giovanile,

Comunità di pronta e transitoria accoglienza, Casa famiglia, Comunità educativa a dimensione familiare, Comunità alloggio, Gruppo appartamento, Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, Assistenza domiciliare, Tutoraggio educativo, Educativa di strada, Educativa territoriale, Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative, sociali, culturali), Azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, Servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori, Servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione sull'abuso, Servizio di mediazione penale;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Famiglia" quali a titolo esemplificativo: Centro per le famiglie, Interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, Servizi di prossimità, Servizi di sostegno alla genitorialità, Servizi per l'affido familiare, Servizi per l'adozione nazionale ed internazionale, Servizi di mediazione familiare, Interventi per l'armonizzazione dei tempi della città;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Disabilità" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Centro sociale polifunzionale, Comunità Alloggio, Gruppo appartamento, RSA, Comunità tutelare per persone non autosufficienti, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, ADI - cure domiciliari integrate, Telesoccorso e teleassistenza, Servizi di pronto intervento sociale, Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio-educativo), Servizi trasporto sociale disabili, Gruppi di auto-aiuto, Servizi per l'integrazione sociale;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Anziani" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Centro sociale polifunzionale, RSA per anziani, Comunità tutelare, Casa albergo, Gruppo appartamento, Comunità alloggio, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, ADI - cure domiciliari integrate, Telesoccorso, Telefonia sociale, Trasporto sociale anziani, Servizi d'integrazione sociale, Soggiorni climatici;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Immigrazione" quali a titolo esemplificativo: Centro di aggregazione, Centro interculturale, Centro di accoglienza, Centro SPRAR, Centro di accoglienza per donne immigrate, Unità Mobile di strada, Servizio di mediazione culturale, Servizi per minori non accompagnati, Servizi per

l'integrazione sociale, Sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Contrasto alla povertà" quali a titolo esemplificativo: Centro di accoglienza diurno, Centro di prima accoglienza, Interventi abitativi d'emergenza, Comunità per malati di AIDS, Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Servizi docce e cambio abiti, Pronto intervento sociale e unità mobile di strada, Servizio mensa, Area attrezzata per nomadi;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Persone detenute ed ex detenute, internate e prive della libertà personale" quali a titolo esemplificativo: Centro sociale diurno, Gruppo appartamento, Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, Strutture residenziali per detenute con figli minori, Gruppi di auto-aiuto, Servizi per l'integrazione sociale, Servizi di reinserimento per l'area penale;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Disagio intellettivo e psichico" quali a titolo esemplificativo: Centro diurno integrato, Strutture residenziali per cittadini affetti da demenza, Comunità alloggio, Comunità tutelari per persone non autosufficienti, Gruppo appartamento, RSA, Assistenza domiciliare socio-assistenziale, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, Gruppi di auto-aiuto, Servizi di pronto intervento, Servizi per l'integrazione sociale, Servizi di prevenzione;

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Donne in difficoltà" e "Donne vittime di violenza" (in coerenza con i principi dettati dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011) quali a titolo esemplificativo: Centro antiviolenza, Case di accoglienza per donne maltrattate, Casa rifugio per donne vittime di tratta e di sfruttamento del lavoro, Unità mobile di strada, Servizi integrativi rivolti alla prostituzione di strada.

- progettazione e gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'area "Dipendenze" quali a titolo esemplificativo: Centro Diurno, Comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze, Centro di prima accoglienza, Unità mobile, Educativa di strada, Servizi di reinserimento per l'area

penale, Gruppi di auto-aiuto, Servizio di prevenzione e di promozione della salute.

- Progettazione e gestione dei servizi ricadenti nell'area "Giovani" quali a titolo esemplificativo Sportello Informagiovani; studi e ricerche sulla condizione giovanile; educazione e formazione; centro di aggregazione.

- gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Campania e del Fondo Sociale Europeo, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei consorziati e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale finanziati ed autofinanziati;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale iniziale, continua, educazione degli adulti, post diploma, post laurea e di orientamento sia in modalità frontale che in FAD;

- l'organizzazione e la gestione di centri studi di recupero anni scolastici, di istituti scolastici paritari, di centri di certificazione delle competenze, di alternanza scuola lavoro, tirocini formativi e stage;

- l'elaborazione di materiali didattici e dispense;

- l'organizzazione e la gestione di visite guidate con e senza guida turistica;

- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

- l'organizzazione e la gestione delle agenzie di viaggio;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati. La Cooperativa svolge altresì - in collegamento funzionale con quanto descritto e per l'efficace raggiungimento degli scopi e degli obiettivi che si prefigge - attività diverse (agricole, industriali, commerciali, di servizi), finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lett. b ed art. 4 della legge 381 del 1991. La Cooperativa ha pertanto ad oggetto anche:

- L'organizzazione e gestione di attività varie che intervengono nell'ambito del tempo libero e del turismo inclusi agricampeggio, area sosta per camper, pic-nic, attività sportive anche agonistiche;

- Svolgimento di attività agrituristiche, di turismo rurale o di fattoria didattica ed orto-floro-vivaistica e quindi l'acquisto, l'affitto o l'assunzione in gestione a vario titolo, con la costruzione e/o ristrutturazione di

fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività;

- Il commercio all'ingrosso e dettaglio di attrezzature e ricambi afferenti i settori di attività sopracitati inclusi i beni di consumo e i servizi di assistenza e consulenza;

- l'offerta di prodotti del territorio e la loro rappresentanza in fiere, mercati e altri eventi istituzionali.

- attività di impresa di pulizia, pulizia uffici, scuole, sedi enti pubblici, pulizia strade e servizi complementari, lavaggio di cassonetti, derattizzazione e disinfestazione e simili;

- attività di affissione manifesti e campagne pubblicitarie, della piccola manutenzione di aree pubbliche e private, della gestione e manutenzione aree verdi;

- attività di facchinaggio, parcheggio, portierato, custodia e sorveglianza non armata;

- attività nel settore della ristorazione (privata, pubblica e parapubblica) con gestione diretta o assunzione in appalto di strutture quali ristoranti, trattorie, mense, bar, tavole calde, spacci, rosticcerie, buffet, alberghi, soggiorni, camping, villaggi turistici, strutture di turismo sociali, catering, ristorazione scolastica, ristorazione sanitaria ed assistenziale, ed attività similari o complementari quali ad esempio gestione colonie, attività educative, di sorveglianza e di doposcuola, servizi di segreteria, trasporti e pulizie, il tutto per agevolare l'integrazione e l'inserimento di soggetti di categorie deboli, anche tramite contratti di affidamento lavoratori in convenzione con la PAT o altri enti pubblici;

- attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari, di artigianato artistico, editoria, etc. anche attraverso distributori automatici al fine di sostenere e promuovere il commercio equo e solidale, quale strumento concreto di lotta alle disuguaglianze economiche mediante la vendita di prodotti alimentari e non alimentari realizzati da cooperative di produttori dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina, secondo le norme stabilite dalle organizzazioni nazionali ed internazionali del commercio equo e solidale quali l'AGICES (assemblea generale italiana delle organizzazioni di commercio equo e solidale), l'IFAT (International Federation of alternative Trade), FLO (Fair Trade Labelling Organizations) e Transfair Fairtrade Italia creando maggiore giustizia negli scambi commerciali tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo.

- attività dirette al recupero psico-fisico delle persone attraverso azioni di sostegno psicologico e sedute di psicoterapia individuali e di gruppo, da esercitare a mezzo di professionisti abilitati.

- l'apicoltura;
 - l'acquisto e/o coltivazione di fondi agricoli e acquisto o conduzione di aziende agricole;
 - la raccolta e la trasformazione dei prodotti della terra incluse la loro commercializzazione mediante distribuzione in proprio, affidata a terzi, vendita diretta o somministrazione;
 - l'impianto e/o la conduzione di arboreti da legno o da frutto su fondi propri o presso terzi;
 - le afforestazioni, il rimboschimento e la valorizzazione del patrimonio boschivo pubblico e/o privato;
 - la fornitura di servizi di ingegneria naturalistica inclusa la programmazione e l'esecuzione di interventi di sistemazioni idraulico-forestali e ambientali, mantenimento del verde pubblico e allestimento di parchi e giardini anche privati;
 - a produzione di piante in vivaio, la conservazione e la propagazione di specie e varietà botaniche inclusa la loro valorizzazione paesaggistica e merceologica;
 - acquacoltura e le attività connesse, la gestione di darsene fluviali e marittime;
 - l'allevamento di animali in stalla o semibrado e brado;
 - la produzione e la trasformazione del latte e dei suoi derivati in strutture proprie o presso terzi;
 - lo svolgimento di attività etologiche, pensione per animali, maneggio e scuderizzazione degli equidi, zoo terapia (pet therapy); il commercio di articoli per animali;
 - La produzione di fibre tessili naturali, vegetali e animali e loro trasformazione sull'intero ciclo produttivo, incluso il post consumo dei prodotti;
- La società potrà inoltre:
- esercitare e promuovere attività di tele-collaborazione on-line per ricerche di mercato;
 - attivare e gestire soluzioni di telelavoro;
 - svolgere attività di installazione ed assistenza hardware e software, ivi compresi il software e gli apparati di telecomunicazioni (es: wireless ponti radio, reti intranet aziendali);
 - commercializzare software e applicativi vari, per conto di imprese, progettare banche dati, archivi informatici;
 - automatizzare uffici pubblici e privati;
 - creare e gestire pubblicazioni informative di ogni genere - con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani e di tutte le altre attività di cui alla Legge 5 agosto 1981 n. 416 e sue successive modifiche ed integrazioni - su qualsiasi tipo di supporto (cartaceo, digitale, via internet, via radio, etc.) finalizzate a pubblicizzare le imprese;
 - produrre e pubblicare studi e ricerche commissionate da enti privati o realizzate in proprio e inerenti le attività

svolte.

- realizzare centri di documentazione e informazione, anche attraverso l'accesso a banche dati costruite o da costruire, al servizio di realtà operanti negli stessi settori e finalizzate alla promozione di prodotti pubblicizzati con opportuni strumenti comunicativi nelle più diverse aree di mercato;
- organizzare uffici stampa e gestire servizi di mailing;
- acquistare e vendere apparecchiature informatiche e ad alta tecnologia;
- organizzare assistenza alla creazione, sviluppo e ristrutturazione di imprese, attraverso l'elaborazione di studi di fattibilità, ricerche di mercato, informazione economico finanziaria, ricerche sullo sviluppo economico, monitoraggio e tutoraggio per lo start-up d'impresa.
- promuovere l'offerta di prodotti e servizi informativi, telematici e multimediali;
- curare la progettazione, la realizzazione e la vendita di cartellonistica pubblicitaria, volantini, locandine, cartelline, brochure, calendari, immagini coordinate (biglietti da visita, carta intestata, buste e lettere personalizzate ecc.), agende, contenitori, manifesti, loghi aziendali, cd-rom (showcase e slideshow) dimostrativi, informativi, video cataloghi, video agende;
- gestire centri servizi per battitura testi, stampa, scansioni, servizio fax, mailing.
- operare nel campo dell'informazione e comunicazione attraverso servizi di agenzia-stampa e di trasferimento dell'informazione, comunicazione interattiva e multimediale, nonché svolgere attività di elaborazione, produzione, riproduzione e assemblaggio di sussidi o dispense didattiche, audiovisivi, stampe; realizzare pagine e siti internet per le aziende e società
- gestire internet service provider (web editing), web promotion & publishing, net marketing, ovvero gestire per conto di terzi siti internet;
- organizzare manifestazioni congressuali, culturali ed eventi, convegni, mostre, premi, festival tematici, seminari, videoconferenze, collegamenti telematici, incontri ed attività connesse; promuovere, organizzare e gestire attività di studio e di ricerca nei settori informatici, culturali e imprenditoriali; convertire documenti in forma ottica, progettazione e gestione di uffici relazioni con il pubblico.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie

od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte:

- con esclusione espressa delle attività di cui al d.lgs. L. settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia;
- nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e comunque gli incarichi saranno espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove ricadano in materia che ne presupponga l'appartenenza.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e

comunitarie.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori dell'attività socio - sanitaria (tipo A), che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, cooperare per lo sviluppo della cooperativa stessa, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci lavoratori delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo (tipo B), vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

4) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,

pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;

g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1 a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante

raccomandata con avviso di ricevimento; Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione,
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;
- c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60gg per adeguarsi;
- e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 45 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta

causa o giustificato motivo;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione..

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,

lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne

altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;

2 voti oltre 10.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;

3 voti oltre 20.000,01 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;

4 voti oltre 30.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;

5 voti oltre 50.000,01 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 7 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La

decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 500 Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

f) fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, parte dell'utile potrà essere destinato ad erogazione di ristorni ai soci, nei limiti della vigente normativa, ad aumento gratuito di capitale sociale o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, potrà destinare parte dell'utile di esercizio, nei limiti della vigente normativa e fermo restando le destinazioni obbligatorie previste per legge del medesimo avanzo di esercizio, a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

I ristorni, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno, in proporzione qualitativa e quantitativa degli scambi mutualistici, e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dello statuto;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;

m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC/Mail con ricevuta di ricezione o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei

voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del

rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile di numero dispari e non inferiore a tre, eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC/ Mail con ricevuta di ricezione o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non

ancora corrisposti;

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 (Prestito sociale)

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e dei dipendenti, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed ai dipendenti ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia.

I soci non sono in nessun caso obbligati ad effettuare prestiti a favore della società; conseguentemente, l'assemblea non può deliberare, a maggioranza, un obbligo per i soci di effettuare i suddetti prestiti.

I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto.

Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte), successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o ai suoi eredi o legatari.

Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di prestito alla cooperativa possono essere trattenute da quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o delle prestazioni mutualistiche spettanti ai soci, applicandosi su tali somme la compensazione.

Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel contratto di prestito.

La misura massima degli interessi corrisposti ai soci cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Gli amministratori devono far risultare l'ammontare complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.

Il rimborso dei prestiti, effettuati dai soci a favore della società, può essere subordinato, da parte degli amministratori, all'andamento economico dell'impresa sociale. In particolare:

– il rimborso può essere posticipato, rispetto alla data di scadenza contrattuale, per un periodo comunque non superiore a due anni, nell'ipotesi in cui risulti, dalla contabilità sociale, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;

La Cooperativa può inoltre ricevere dai soci prestiti infruttiferi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso. I finanziamenti effettuati dai soci, sulla base di trattative personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Data la particolare realtà in cui opera la cooperativa e le soggettive problematiche che gravano su alcuni soci e per venire incontro ai quali la cooperativa è stata costituita, l'Organo Amministrativo, in caso di documentabili esigenze, può deliberare a favore di soci in momentanea difficoltà economica prestiti onerosi, per i quali non è necessario rendere pubbliche né le motivazioni né le forme di rigetto.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: MAROTTA ANTONIO

F.to: CHOOBE PORTPHER

F.to: GIORGIO ANDREA

F.to: VINCENZO BRIENZA Notaio

35 di 35